



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.

132

Data di registrazione

20/05/2

022

OGGETTO:

9 RADUNO VESPA CLUB IL 22 MAGGIO ZONA PARCHEGGIO
PASSERELLA "GIORGIO BETTINELLI" ED AREA PARCHEGGIO
RETRO IMMOBILE PARK HOTEL CON IMMISSIONE DA VIA IV
NOVEMBRE

POLIZIA LOCALE

Il Comandante della Polizia Locale

ATTESO che, presso il Piazzale antistante la passerella ciclo-pedonale “Giorgio Bettinelli e relativa area di parcheggio posta dietro l’immobile “Park Hotel” con immissione da via IV Novembre il 22 Maggio 2022 dalle Ore 06:00 alle 11:00 si terrà la manifestazione “9° RADUNO VESPA CLUB GIORGIO BETTINELLI” ;

CONSIDERATO come effettivamente lo svolgimento della prospettata manifestazione sia incompatibile, anche per evidenti motivi di sicurezza e reperimento di spazi idonei, con la sosta e il transito dei veicoli sul Piazzale antistante la passerella ciclo-pedonale “Giorgio Bettinelli e relativa area di parcheggio posta dietro l’immobile “Park Hotel” con immissione da via IV Novembre ;

VISTO il nulla osta prot 24583 del 16.05.2022 dell’ Area Affari Generali Ufficio Relazioni con il Pubblico

Preso atto della determina n 223 del 25.02.22 2 avente per oggetto “Patrocinio gratuito vespa club “Giorgio Bettinelli” per 9 raduno a Crema “

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50, 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui l’adozione di tutti gli atti amministrativi, anche di rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti, ed accertati quindi i propri poteri e le proprie competenze quale Comandante del Corpo di Polizia Locale;

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della Legge n.241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea e fino al termine della manifestazione in premessa descritta il giorno **22 Maggio 2022** sono istituiti i seguenti obblighi e divieti previsti in cui i seguenti provvedimenti saranno in vigore **dalle ore 06:00 alle ore 11:00**:

1. **Divieto di circolazione e divieto di sosta temporanea con rimozione forzata, sul Piazzale** antistante la passerella ciclopedonale "Giorgio Bettinelli e relativa area di parcheggio posta dietro l'immobile "Park Hotel" con immissione da via IV Novembre;
2. E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli destinati all'evento in oggetto;
3. I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea sono comunque validi fino al termine della manifestazione, in premessa descritta, anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche, in questo caso, l'interessato, dovrà comunicare per iscritto e per tempo al Comando di Polizia Locale le nuove date ed orari individuati;

la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta;

DISPONE

All'Ufficio Tecnico Comunale:

- Di provvedere al posizionamento in loco della necessaria segnaletica stradale temporanea coerente con i provvedimenti sopra adottati, di obbligo, divieto, sospensione momentanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione giuste anche le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale e dall'Ufficio Viabilità comunale;
- I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza. Tali segnali stradali dovranno essere opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportandone il periodo di validità concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d'interpretazione e che detto pannello integrativo sia resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche;

- Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova temporanea regolamentazione;
- Su richiesta del presente Comando di P.L. si dovrà inviare a questo Ufficio, la dichiarazione, contenente la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale temporanea;
- Al termine della manifestazione si dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente.

I N F O R M A

Della presente, i soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d'istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

- l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Viabilità per quanto di competenza;
- l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Manifestazioni, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio U.R.P. comunali, la società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR) e Crema Mobilità, per quanto di competenza e per le variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento;
- l'Area Affari Generali del Comune di Crema (CR) affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza;

A V V E R T E

- **La presente Ordinanza non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'evento sopra descritto.**
- Il responsabile dell'evento, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza, il provvedimento sarà sospeso fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.
- Il presente provvedimento non esclude il possesso di eventuali autorizzazioni di pubblica sicurezza previste per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa (art. 18 T.U.L.P.S. – R.D. 331/31).

A V V E R T E

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37 c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

A V V I S A

- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , “Nuovo Codice della Strada”, nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Comandante
DARIO BORIANI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)